



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 120 DEL 22/05/2026

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE, IN CONTENITORI DI VETRO E IN CONTENITORI METALLICI NEI GIORNI 23 E 24 MAGGIO 2026, MODIFICA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI E DIVIETO DI ACCESSO IN PIAZZA GRANDE CON CORPI CONTUNDENTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI CERI MEZZANI.

IL SINDACO

Premesso che domenica 24 maggio si svolgerà la Festa dei Ceri Mezzani;

Considerato che vetri, lattine e bottiglie abbandonate possono costituire mezzo d'offesa all'altrui incolumità con pericolo per la sicurezza delle persone;

Rilevato che la Festa dei Ceri incentiva la frequentazione degli spazi pubblici sia da parte dei residenti che dei turisti;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento anche di carattere contingibile e urgente, al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per i residenti e per coloro che frequentano le aree oggetto di pubbliche manifestazioni, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Ravvisato che quanto sopra esposto costituisce ragione di pubblico interesse, per emanare un atto che sia idoneo a prevenire e limitare le turbative della sicurezza e del decoro urbano collegate alla somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine;

Atteso che:

- a. il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – in data 07.06.2017 con circolare nr 555/OP/0001991/2017/1 ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di *Safety* (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di *Security* (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- b. La Prefettura di Perugia con nota protocollo 0058564 del 14.06.2017 avente ad oggetto « Gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche » ha ribadito i criteri della circolare ministeriale e per quanto riguarda le misure attinenti la *Safety*, ha stabilito che dovranno essere accertate alcune misure di sicurezza tra le quali <<dovrà essere effettuata la valutazione di



provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità>> ;

Visti:

- l'articolo 50, comma 7-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017 convertito nella L. 18 aprile 2017 n. 48 che contiene disposizioni a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale (accezione quest'ultima all'interno della quale è possibile far ricadere l'evento di cui trattasi) in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;

- l'articolo 7-bis.1) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio nel caso di violazione delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. N. 267/2000 che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione con pec protocollo n. 25196 del 21 maggio 2026.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 è il Responsabile della Polizia Municipale, Dott.ssa Elisa Floridi;

ORDINA

1. Ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di distributori automatici, nonché ai venditori ambulanti e ai soggetti autorizzati operanti nel territorio comunale delimitato dal perimetro circoscritto dalla SS 219 tra le uscite Gubbio Nord e Gubbio Est, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

divieto di vendere e somministrare bevande per asporto in contenitori di vetro o metallici dalle ore 20:00 del 23 maggio 2026 alle ore 24:00 del 24 maggio 2026;

divieto di somministrare al pubblico bevande superalcoliche;

limitatamente al giorno 23 maggio 2026, i pubblici esercizi e i circoli privati ubicati nell'area sopra indicata dovranno chiudere entro le ore 24:00.

2. Il giorno 24 maggio 2026 -Festa dei Ceri Mezzani:

è vietato l'accesso a Piazza Grande:

con oggetti contundenti che possono creare danni a terzi quali ombrelli di qualsiasi genere, aste, bastoni, racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche, contenitori in vetro e metallo e ogni altro oggetto assimilabile ritenuto dalle forze dell'ordine e addetti alla sicurezza potenzialmente pericoloso;



con passeggini, trolley, carrelli, valigie, borse, marsupi, biciclette, monopattini, caschi etc;

con animali di qualsiasi razza o taglia sia al guinzaglio che in borsa;

è vietato il posizionamento di scale, scalandrini, sedie, sgabelli etc.

3. I titolari delle attività interessate dalla presente ordinanza dovranno esporre in modo ben visibile al pubblico i divieti di cui trattasi;
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni delle ordinanze dall'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00;
5. Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Gubbio, viene trasmesso alla Questura di Perugia, al Comando Compagnia Carabinieri Gubbio, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gubbio ed al Comando Polizia Municipale;
6. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tar dell'Umbria o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Vittorio Fiorucci / InfoCert S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale